



CITTÀ DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) - Via del Passarin, 15 - Tel. 0421 219 111 r.a. - Fax 0421 219 300 - Cod.Fisc. e P.I. 00321280273

Sito Internet: <http://www.comune.caorle.ve.it>



REGOLAMENTO PER L'USO, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLE PISCINE

Foglio notizie:

APPROVATO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2003.

PUBBLICATO

All'Albo Pretorio per 15 giorni:

- all'adozione della delibera di approvazione

dal 29.05.2003

- dopo la conseguita esecutività

dal 09.06.2003

E' DIVENUTO ESECUTIVO

In data 09.06.2003 per decorrenza dei termini

ENTRATO IN VIGORE

In data 25.06.2003, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata in data 09.06.2003.

MODIFICATO : con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.04.2011, entrata in vigore il

REGOLAMENTO PER L'USO, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLE PISCINE

ART. 1

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in impianti ad uso privato, collettivo e pubblico.

Le piscine vengono considerate private quando destinate esclusivamente ai residenti l'unità/le unità abitative ed i loro ospiti.

Le piscine sono di uso collettivo quando sono annesse a strutture ricettive alberghiere, a strutture ricettive extralberghiere, a strutture ricettive all'aperto, così come definite rispettivamente dagli articoli 22, 25 e 28 della legge regionale n. 33/2002, nonché ad agriturismo, a circoli sportivi, a scuole, a strutture sanitarie ed altre strutture ed istituzioni similari.

Sono invece di uso pubblico tutte le altre piscine a cui chiunque può liberamente accedere, a pagamento o meno (piscine pubbliche, acquaparchi ecc.).

Per tutti gli impianti natatori l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve realizzarsi in conformità delle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

ART. 2

Per l'esercizio le piscine, con esclusione di quelle private, devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria.

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco corredata da:

- ◆ Planimetria della struttura recante gli estremi della concessione edilizia;
- ◆ Relazione tecnico descrittiva degli impianti di approvvigionamento idrico, di filtrazione/depurazione e di disinfezione dell'acqua, di allontanamento e di smaltimento delle acque e dei rifiuti;
- ◆ Copia del certificato di conformità dell'impianto elettrico D.M. 37/2008 (o attestazione del possesso);
- ◆ Copia del certificato di agibilità/usabilità (o dichiarazione sostitutiva) che nel caso in cui la piscina costituisce parte del complesso edilizio realizzato a seguito di un unico titolo edilizio è costituito dal certificato di agibilità /abitabilità della struttura edilizia;
- ◆ Descrizione delle attrezzature di pronto soccorso.

ART. 3

L'approvvigionamento idrico sia per gli usi sanitari che per l'alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico e/o attraverso altre fonti di approvvigionamento idrico, qualitativamente rispondente ai requisiti di potabilità previsti dalle norme vigenti, esclusa la temperatura.

Negli impianti ove sia prevista presenza di pubblici posti per gli spettatori, gli spazi accessori, i servizi igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche. Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi tra le due zone. In ogni caso, per quanto riguarda le caratteristiche dell'area destinata al pubblico, vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'Interno.

In dette strutture si osserva il dettato del D.M.18.3.96 che prevede l'obbligo della figura dell'assistente bagnante da assicurarsi durante tutto l'orario di apertura al pubblico.

ART. 4

Nelle vasche per bambini il numero di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 1,5 di superficie d'acqua per persona; in tutte le altre vasche il numero massimo di frequentatori deve essere calcolato in ragione di mq. 2 di superficie d'acqua per persona.

La conformazione planimetrica deve garantire la sicurezza dei bagnanti e consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza. La conformazione delle vasche deve, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino. Le pareti delle vasche debbono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti. Le eventuali prese di fondo dovranno essere dotate di griglie fisse e non amovibili. Per tutte le vasche, nelle zone con profondità fino a mt. 1,80, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%.

Tutte le vasche debbono essere fornite di un sistema di tracimazione delle acque costituito da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti a livello del pelo dell'acqua del bacino. Il sistema di tracimazione con canali sfioratori, siano essi incassati nelle parti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, deve essere obbligatorio per tutte le piscine con superficie superiore a mq. 200 e deve essere disposto almeno sui due lati più lunghi per piscine rettangolari. Per piscine di forme diverse lo sfioro deve interessare almeno il 75% del perimetro della vasca. Per piscine con superficie di vasca inferiore a mq. 200 possono essere utilizzati skimmer nel rapporto di uno ogni mq. 25 di superficie di vasca. I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono essere rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentire una facile pulizia. Nelle vasche per nuotatori gli skimmer non debbono essere installati nelle pareti di virata.

Le acque di lavaggio del bordo vasca non debbono defluire nel canale sfioratore.

Quando il dislivello tra bordo della vasca e fondo superi i cm. 60 è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette debbono essere munite di mancorrenti e debbono essere rigidamente ancorate alla struttura della vasca.

Nelle zone destinate ai tuffi la profondità dell'acqua deve essere non inferiore a m. 3,5 per i trampolini (altezza dal pelo d'acqua da m. 1 a m. 3) e a m. 5 per le piattaforme (altezza dal pelo d'acqua da m. 5 e m. 10). I trampolini devono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco o materiale equivalente.

Sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antiscivolo. I materiali in metallo devono resistere alla corrosione.

L'accesso alle aree delle attività balneari deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante e dotata di docce a zampillo. Tale vasca deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere obbligatoria la doccia e l'immersione completa dei piedi, compresi gli zoccoli, nella soluzione stessa; deve avere un battente di almeno cm. 16.

Le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua ed i requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca sono quelli indicati nell'allegato 1 e nella tabella "A" della D.G.R. Veneto n. 1173/2003. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 9, per i parametri "cloro attivo libero", "cloro attivo combinato", "pH" e "acido isocianurico" viene prevista una tolleranza del +/- 10%

ART. 5

Gli impianti ad uso pubblico come definiti all'art. 1 comma 5 del presente regolamento per esercitare l'attività, oltre all'autorizzazione sanitaria devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 86 del TULPS.

Possano essere rilasciate autorizzazioni stagionali nel rispetto del provvedimento sindacale in ordine alla sua definizione.

Negli impianti ad uso pubblico dovranno essere previsti un numero di spogliatoi o posti non inferiore al 20% del numero massimo degli utenti calcolato sulla capienza dei bacini e distinti per sesso, considerando una uguale presenza di uomini e donne (per ogni posto o

cabina la superficie minima è di mq. 1,6). Le cabine per gli spogliatoi singoli debbono avere pareti verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non inferiore a cm. 20 per assicurare una facile pulizia anche con l'uso di idranti. Il pavimento degli spogliatoi deve essere riservato con materiali resistenti all'azione dei disinfettanti in uso, impermeabili ed antisdrucchiolevoli, deve essere dotato di scarichi a pavimento in grado di smaltire rapidamente le acque di lavaggio. Le pareti debbono essere protette per un'altezza di almeno metri 2 con materiali impermeabili, facilmente pulibili e resistenti all'azione dei comuni disinfettanti.

Nelle strutture ad uso pubblico dovranno essere previsti almeno: n. 1 wc ogni 30 frequentatori e n. 1 doccia ogni 20 frequentatori (di cui il 50% a box) ed un lavabo ogni 30 frequentatori. In ogni caso vanno previsti 2 settori distinti per sesso e proporzionati, considerando un'eguale presenza di uomini e donne con un numero minimo di 1 wc, 1 doccia ed 1 lavabo per settore e dotati di erogatori di sapone ed idonei sistemi per l'asciugatura delle mani, restando la necessaria dotazione di servizi igienici accessibili alle persone handicappate.

Nelle piscine ad uso collettivo dei residence, delle residenze turistico alberghiere e degli alberghi non sono previsti servizi igienici espressamente dedicati alla piscina.-

ART. 6

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue:

- ◆ Acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienici, e, fatta eccezione per la temperatura, deve possedere i requisiti di potabilità previsti dalle normative vigenti;
- ◆ Acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quelle di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.
- ◆ Acqua contenuta nella vasca: è quella presente nel bagno natatorio e, pertanto, a diretto contatto con i bagnanti.

Nelle aree delle attività natatorie e di balneazione, l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale.

Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici di controllo e di manovra degli impianti tecnologici.

Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell'acqua nelle vasche debbono essere predisposte in modo che in ogni parte della vasca l'acqua venga di continuo riciclata e non si creino zone di ristagno. La temperatura dell'acqua in vasca deve risultare uniforme in tutto il bacino. I prodotti disinfettanti e gli altri additivi debbono risultare uniformemente distribuiti nella massa d'acqua, in quantità tali da assicurare all'acqua stessa i requisiti richiesti dal presente regolamento.

Nelle piscine per le quali il numero giornaliero dei frequentatori è calcolabile attraverso i programmi di attività prevista (corsi di addestramento, attività agonistiche, ecc.) devono essere garantiti almeno tre ricicli completi dell'acqua ogni 24 ore.

ART. 7

In tutti gli ambienti della piscina, quotidianamente, deve essere praticata una accurata pulizia con allontanamento di ogni rifiuto. Nella sezione per le attività natatorie e di balneazione e nei servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi, la pulizia, che deve estendersi anche alle superfici verticali, deve essere completata da una accurata disinfezione giornaliera, utilizzando soluzioni disinfettanti che corrispondano ai requisiti di efficacia ed innocuità. Nei percorsi a piedi nudi è vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.

Nell'area interessata dalla piscina debbono essere collocati contenitori asportabili, per rifiuti solidi, in numero adeguato.

All'ingresso dell'impianto deve essere esposto, ben visibile, il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori. Questi prima di accedere alle vasche, debbono fare la doccia.

Nei percorsi a piedi nudi è obbligatorio per i frequentatori l'uso di ciabatte di plastica o gomma o zoccoli in legno; l'uso di scarpe da ginnastica è consentito solo al personale di servizio per uso esclusivo all'interno dei percorsi a piedi nudi durante l'orario di lavoro.

Nelle piscine per le quali l'attività di balneazione, non è programmabile, deve essere immessa nelle vasche, giornalmente e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro pari ad almeno il 5% del volume d'acqua in vasca.

Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca possieda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche. Al fine di consentire il prelievo di campioni di acqua per analisi dovranno essere installati appositi rubinetti:

- ◆ dalla tubatura dell'acqua di approvvigionamento;
- ◆ dalla tubatura dell'acqua di immissione nella vasca;
- ◆ dalla tubatura dell'acqua di riciclo all'uscita dalla vasca.

Il numero delle unità filtranti in servizio è subordinato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto ed in ogni caso non dovrà essere inferiore a 2; ciascun filtro dovrà essere identificabile a mezzo targhetta e dovrà essere disponibile la scheda tecnica contenente le caratteristiche del filtro stesso (portata, capacità filtrante ecc.)

L'acqua da immettere in vasca deve contenere una sostanza disinfettante ad azione residua. Le apparecchiature per il dosaggio dei disinfettanti debbono essere di tipo automatico con dispositivi idonei a registrare e regolare in continuo il mantenimento delle concentrazioni imposte agli agenti disinfettanti nell'acqua delle singole vasche. Nei nuovi impianti, intendendo per nuovi anche gli impianti oggetto di interventi di modifica, le apparecchiature per il dosaggio dei disinfettanti e i correttori dell'acqua debbono essere di tipo automatico dotati di dispositivi atti a regolare in continuo i valori e, preferibilmente, dotati anche di sistema di registrazione dei valori controllati. In ogni caso non è ammesso il dosaggio manuale delle sostanze sopra indicate. Il relativo adeguamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'efficacia del presente regolamento.

I materiali per pulizia, per la disinfezione ambientale ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati nelle loro confezioni originali. I materiali di consumo debbono risultare approvvigionati in quantità tale da assicurare, in qualsiasi momento, una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego.

Ogni impianto ad esclusione di quelli considerati ad uso privato, deve essere munito di apposito registro, vidimato dall'ASL.

Sullo stesso deve riportarsi giornalmente gli interventi effettuati, le analisi e le informazioni utili tutte.

Detto registro, a disposizione degli organi di controllo, deve essere conservato a cura del gestore per almeno tre anni.

ART. 8

Ogni piscina di uso pubblico deve essere dotata di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo dei frequentatori; esso è costituito da un locale di almeno 9 mq., adeguatamente aerato ed illuminato; il locale di pronto soccorso dovrà essere dotato di:

- ◆ lavabo;
- ◆ rivestimento lavabile;
- ◆ lettino;
- ◆ armadietto di pronto soccorso suddiviso in due parti di cui una contenente materiale per i piccoli interventi senza ausilio sanitario. L'altra dovrà contenere materiali usabili solo dal medico o personale qualificato. L'utilizzo del materiale sanitario dovrà essere disposto dal personale responsabilizzato e sempre presente (es. assistente ai bagnanti). Sull'armadietto dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello recante precise indicazioni per reperire, in qualsiasi momento, personale sanitario qualificato.

Il locale adibito a primo soccorso deve essere chiaramente segnalato ed agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno attraverso percorsi agibili con l'impiego di lettighe.

Le piscine di uso pubblico dovranno adeguarsi al disposto del presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Le piscine di uso collettivo dovranno adeguarsi al disposto del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

A seguito motivata richiesta da parte del titolare, l'Autorità sanitaria può concedere una proroga dei termini di adeguamento. Tale proroga, non potrà superare i 12 mesi.

Durante il periodo di adeguamento si applicano le disposizioni attualmente vigenti in materia.

ART. 9

Il presente regolamento deve essere osservato dal proprietario o proprietari della piscina con esclusione di quelle private o parificate a quelle private.

Il mancato rispetto delle presenti norme comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500.

Nel caso di attività in assenza di autorizzazione sanitaria o amministrativa se richiesta si procede ad emettere immediata ordinanza di sospensione dell'attività.